Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.31 del 04/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI ROMETTA E SPADAFORA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. DELL'ARO INTERCOMUNALE ROMETTA – SPADAFORA.

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di giugno alle ore 17:00, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	assente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 4 **ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 45 del 30 maggio 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. **Approvare** la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. **Approvare** lo schema di protocollo d'intesa redatta e concordata tra i comuni di Rometta e Spadafora allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
3. **Dare incarico** al Responsabile ASATI di sottoscrivere il Protocollo d'intesa di cui al punto 2;
4. **Dare atto** che, dopo l'avvenuta approvazione del Piano di Intervento da parte del competente Assessorato, si procederà alla sottoscrizione di una convenzione ex art. 30, comma 4, del TUEL di cui al D. Lgs. N° 267/2000 per la gestione associata del servizio di che trattasi, secondo le direttive della Circolare n° 2/2013 del 23 maggio 2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
5. **Attribuire al** Comune di Rometta le funzioni di "comune capofila" di cui alla citata Circolare n. 2/2013, che costituirà il soggetto giuridico competente all'affidamento degli incarichi di studio a supporto, nonché alla presentazione del Piano di Intervento di cui in premessa;
6. **Dare Atto** che la spesa di € 3.500,00 relativa alla quota del comune di Rometta, per gli impegni discendenti da protocollo d'intesa di cui al punto 2 trova copertura al - Cap. 1.09.05.03 del bilancio di competenza per l'anno 2013 in fase di formazione;
7. **Dare incarico** al Responsabile ASATI per l'adempimento di tutti gli interventi consequenziali a quanto disposto nei precedenti punti.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE – AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 45 DEL 30/05/2013

Oggetto : APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI ROMETTA E SPADAFORA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. DELL'ARO INTERCOMUNALE ROMETTA – SPADAFORA.

Testo Proposta:
PREMESSO

CHE l'art. 201 comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui la successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo dei servizio di gestione integrata dei rifiuti.

CHE l'art. 201 comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

CHE la legge regionale 08/04/2010 n. 9, ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

CHE la legge regionale 08/04/2010 n. 9, in particolare l'art. 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 200 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 E. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'art. 45 della legge regionale 08/02/2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20/05/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 6 giugno 2008, n. 25.

CHE tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'art. 11 comma 66 della legge regionale 09/05/2012 n. 26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 08/04/2010 n. 9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 08/04/2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'art. 3 bis del decreto legge 13/08/2011 n. 138, introdotto dall'art. 25, comma 1 lettera a) del decreto legge 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012, n. 27.

CHE nell'esercizio di tale facoltà, la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 08/04/2010 n. 9, come introdotto dall'art. 11,

comma 67, della legge regionale 09/05/2012 n. 26, ha approvato, con Decreto Presidenziale n. 531 del 04/07/2012, il Piano [illegible] Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 27 del 06/07/2012.

CHE ai sensi della succitata complessiva delimitazione, quest'Ente appartiene all'A.T.O. n. 10, denominato "Messina Area Metropolitana", come emerge dal Piano d'individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 27 del 06/07/2012.

CHE, all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della L.R. 08/04/2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti".

CHE, l'articolo 6, comma 1, della L.R. 08/04/2010 n. 9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

CHE, con decreto n. 325 dei 22/03/2011 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 08/04/2010 n. 9, sono stati adottati gii schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

CONSIDERATO che il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. è stato gestito dall'ATO 2ME s.p.a. in liquidazione e per esso dalla società Dusty s.r.l. dal 1 novembre 2011 alla data odierna, giusto contratto di appalto n° 74-1411T stipulato in data 26 agosto 2011 presso notaio Bernardo Maiorana in Messina.

VISTA la Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013 di cui alla Circolare n° 1/2013 del 1 febbraio 2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con cui sono stati diramati gli opportuni chiarimenti necessari per l'avvio a regime del riformato sistema integrato della gestione dei rifiuti in Sicilia, anche alla luce della fine del periodo transitorio del regime di commissariamento straordinario della materia e del definitivo transito dal precedente regime di gestione degli ambiti territoriali ottimali, alla nuova configurazione degli ambiti ex art. 5 della citata Legge Regionale n° 9/2010 e s.m.i..

VISTA la Direttiva per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – di cui alla Circolare n° 2/2013 del 23 maggio 2013 prot. 1290 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con cui sono state individuate le modalità contingenti per consentire il passaggio operativo alla strutturazione delle ARO (aree di raccolta ottimale) nel rispetto delle finalità programmatorie delle stesse all'interno degli ambiti territoriali ottimali.

CONSIDERATO che in base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

CHE secondo quanto specificato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n. 1/2013 (Circolare Prot. n. 221 del 1 febbraio 2013), le perimetrazioni di ARO devono essere recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere coerenti con le indicazioni del Piano stesso.

VISTO il percorso operativo definito nella citata Circolare 2/2013, volto ad indirizzare l'attività dei comuni nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito, definendo le seguenti attività operative:

1. Perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali;
2. Redazione dei Piani di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO;

3. Sottoscrizione delle convenzioni di ARO;
4. Avvio delle procedure di affidamento del servizio.

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, il Piano di Intervento deve essere coerente con il Piano d'Ambito. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, i comuni per la redazione del Piano di Intervento relativo all'organizzazione del servizio nella ARO di propria pertinenza, devono comunque attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito, emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. In particolare, il Piano di Intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

1. una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
2. l'individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra;
3. il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto;
4. la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio.

CHE nella redazione del Piano di Intervento, i comuni devono tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010.

CHE il Piano deve, inoltre, indicare la modalità gestionali secondo cui il servizio sarà erogato.

CHE il Piano di Intervento, inclusa la delimitazione della corrispondente ARO (comunale o intercomunale) e le relative motivazioni, deve essere inviato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che si esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa norma.

CHE il citato art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 dispone che, in caso di ARO intercomunale, i comuni si associno secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 267/2000. La Direttiva Assessoriale 1/2013 ha precisato che le aggregazioni comunali devono regolare lo svolgimento associato delle funzioni organizzative dei servizio attraverso la sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

CHE la convenzione di ARO dovrà, tra l'altro, disciplinare:

1. compiti e funzionamento dell'assemblea dei sindaci;
2. compiti del comune capofila;
3. obblighi tra gli enti convenzionati e relativi rapporti finanziari;
4. durata della convenzione.

VISTA la nota prot. 6071 del 20.05.2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 22.05.2013 prot. 6647, con la quale il Comune di Rometta, facendo seguito ai colloqui intercorsi, chiede la disponibilità di questa Amministrazione a predisporre un piano di intervento congiunto per la gestione dei servizi di igiene urbana.

CONSIDERATO che il Comune di Rometta e il Comune di Spadafora intendono procedere alla sottoscrizione di una convenzione ai sensi del'art. 30, comma 4, del TUEL di cui al D. Lgs. N° 267/2000 per la gestione associata del servizio di che trattasi secondo le direttive della Circolare n° 2/2013 del 23 maggio 2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità predisponendo tutta la documentazione necessaria per la presentazione al competente Assessorato di un Piano di Intervento, con la relativa perimetrazione dell'ARO intercomunale che comprende i territori comunali di Rometta e Spadafora.

VISTA, altresì, la nota prot. 683/13 dell'11/04/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.04.2013 prot. 4965, con la quale la Dusty s.r.l. dichiara che, a decorrere dal 14 giugno 2013, cesseranno definitivamente le prestazioni da parte della suddetta ditta appaltatrice in tutti i cantieri dell'ATO ME2.

DATO ATTO che si ritiene necessario supportare l'attività dell'ufficio tecnico che dovrà redigere il [illegible] economico-finanziara per l'esatta valutazione del servizio da mettere a gara.

RITENUTO, quindi, in questa fase preliminare predisporre ed approvare un protocollo d'intesa concordato tra i comuni di Rometta e Spadafora che preveda l'affidamento ad un team di professionisti esterni l'incarico per lo studio a supporto degli atti e di tutta la documentazione necessaria per trasmettere alla Regione Siciliana il Piano di intervento con la documentazione prevista dalla citata circolare, relativo all'ARO intercomunale Rometta-Spadafora.

VISTO lo schema di protocollo d'intesa redatto e concordato tra i comuni di Rometta e Spadafora allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale che regola i rapporti tra gli Enti e quant'altro necessario, nonchè la volontà di avvalersi del personale a supporto di cui ai precedenti punti, stabilendo, a titolo di rimborso spese, una spesa massima di € 3.500,00 per ogni comune.

VISTO il bilancio di previsione 2013 in corso di formazione.

VISTA la legge regionale 08/04/2010 n. 9.

VISTA la Circolare n° 1/2013 del 1 febbraio 2013.

VISTA la Circolare n° 2/2013 del 23 maggio 2013.

VISTO il D. lgs. 267/2000.

VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000 e s.m.i..

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia.

PROPONE

1. **Di prendere Atto** della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** lo schema di protocollo d'intesa redatta e concordata tra i comuni di Rometta e Spadafora allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare incarico** al Responsabile ASATI di sottoscrivere il Protocollo d'intesa di cui al punto 2;
4. **Di dare atto** che, dopo l'avvenuta approvazione del Piano di Intervento da parte del competente Assessorato, si procederà alla sottoscrizione di una convenzione ex art. 30, comma 4, del TUEL di cui al D. Lgs. N° 267/2000 per la gestione associata del servizio di che trattasi, secondo le direttive della Circolare n° 2/2013 del 23 maggio 2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
5. **Di attribuire** al Comune di Rometta le funzioni di "comune capofila" di cui alla citata Circolare n. 2/2013, che costituirà il soggetto giuridico competente all'affidamento degli incarichi di studio a supporto, nonché alla presentazione del Piano di Intervento di cui in premessa;
6. **Di dare Atto** che la spesa di € 3.500,00 relativa alla quota del comune di Rometta, per gli impegni discendenti da protocollo d'intesa di cui al punto 2 trova copertura al - Cap. 1.09.05.03 del bilancio di competenza per l'anno 2013 in fase di formazione;
7. **Di dare incarico** al Responsabile ASATI per l'adempimento di tutti gli interventi consequenziali a quanto disposto nei precedenti punti.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di predisporre il Piano di Intervento da trasmettere al competente Assessorato per l'approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore Ferrara

IL PROPONENTE
Il Sindaco
Dott. Roberto Abbadessa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI ROMETTA E SPADAFORA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. DELL'ARO INTERCOMUNALE ROMETTA – SPADAFORA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 04/06/2013

Il Responsabile dell'Area
Ing. Nicolò Cannata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 04/06/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'ARO ROMETTA - SPADAFORA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilatredici addì .....del mese di ....., presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Rometta, si sono riuniti, oltre al Sindaco del Comune di Rometta, il Sindaco del Comune di Spadafora, per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

SI PREMETTE

CHE la legge regionale 08/04/2010 n. 9, in particolare l'art. 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 200 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 E. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'art. 45 della legge regionale 08/02/2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20/05/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 6 giugno 2008, n. 25.

CHE tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agii ambiti territoriali ottimali, dall'art. 11 comma 66 della legge regionale 09/05/2012 n. 26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 08/04/2010 n. 9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 08/04/2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'art, 3 bis del decreto legge 13/08/2011 n. 138, introdotto dall'art. 25, comma 1 lettera a) del decreto legge 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012, n. 27.

CHE nell'esercizio di tale facoltà, la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 08/04/2010 n. 9, come introdotto dall'art. 11, comma 67, della legge regionale 09/05/2012 n. 26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 04/07/2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 27 del 06/07/2012.

CHE ai sensi della succitata complessiva delimitazione, quest'Ente appartiene all'A.T.O. n. 10, denominato "Messina Area Metropolitana", come emerge dal Piano d'individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 27 del 06/07/2012.

CHE, all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della L.R. 08/04/2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti".

CHE, l'articolo 6, comma 1, della L.R. 08/04/2010 n. 9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

CHE, con decreto n. 325 dei 22/03/2011 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 08/04/2010 n. 9, sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

CONSIDERATO che il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. è stato gestito dall'ATO2ME s.p.a. in liquidazione e per esso dalla società Dusty s.r.l. dal 1 novembre 2011 alla data odierna, giusto contratto di appalto n° 74-1411T stipulato in data 26 agosto 2011 presso notaio bernardo Maiorana in Messina.

VISTA la Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013 di cui alla Circolare n° 1/2013 del 1 febbraio 2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con cui sono stati diramati gli opportuni chiarimenti necessari per l'avvio a regime del riformato sistema integrato della gestione dei rifiuti in Sicilia, anche alla luce della fine del periodo transitorio del regime di commissariamento straordinario della materia e del definitivo transito dal precedente regime di gestione degli ambiti territoriali ottimali, alla nuova configurazione degli ambiti ex art. 5 della citata Legge Regionale n° 9/2010 e s.m.i..

VISTA la Direttiva per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – di cui alla Circolare n° 2/2013 del 23 maggio 2013 prot. 1290 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con cui sono state individuate le modalità contingenti per consentire il passaggio operativo alla strutturazione delle ARO (aree di raccolta ottimale) nel rispetto delle finalità programmatorie delle stesse all'interno degli ambiti territoriali ottimali.

CONSIDERATO che in base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

CHE secondo quanto specificato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n. 1/2013 (Circolare Prot. n. 221 del 1 febbraio 2013), le perimetrazioni di ARO devono essere recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere coerenti con le indicazioni del Piano stesso.

VISTO il percorso operativo definito nella citata Circolare 2/2013 volto ad indirizzare l'attività dei comuni nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito definendo le seguenti attività operativa:

1. Perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali;
2. Redazione dei Piani di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO;
3. Sottoscrizione delle convenzioni di ARO;
4. Avvio delle procedure di affidamento del servizio.

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, il Piano di Intervento deve essere coerente con il Piano d'Ambito. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, i comuni per la redazione del Piano di Intervento relativo

all'organizzazione del servizio nella ARO di propria pertinenza, devono comunque attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. In particolare, il Piano di Intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

1. una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
2. l'individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra;
3. il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto;
4. la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio.

CHE nella redazione del Piano di Intervento, i comuni devono tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010.

CHE il Piano deve, inoltre, indicare la modalità gestionali secondo cui il servizio sarà erogato.

CHE il Piano di Intervento, inclusa la delimitazione della corrispondente ARO (comunale o intercomunale) e le relative motivazioni, deve essere inviato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che si esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa norma.

CHE il citato art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 dispone che, in caso di ARO intercomunale, i comuni si associno secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 267/2000. La Direttiva Assessoriale 1/2013 ha precisato che le aggregazioni comunali devono regolare lo svolgimento associato delle funzioni organizzative dei servizio attraverso la sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

CHE la convenzione di ARO dovrà, tra l'altro, disciplinare:

1. compiti e funzionamento dell'assemblea dei sindaci;
2. compiti del comune capofila;
3. obblighi tra gli enti convenzionati e relativi rapporti finanziari;
4. durata della convenzione.

CONSIDERATO che il Comune di Rometta e il Comune di Spadafora intendono procedere alla sottoscrizione di una convenzione ai sensi del'art. 30, comma 4, del TUEL di cui al D. Lgs. N° 267/2000 per la gestione associata del servizio di che trattasi secondo le direttive della Circolare n° 2/2013 del 23 maggio 2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità predisponendo tutta la documentazione necessaria per la presentazione al competente Assessorato di un Piano di Intervento, con la relativa perimetrazione dell'ARO intercomunale che comprende i territori comunali di Rometta e Spadafora.

VISTA, altresì, la nota prot. 683/13 dell'11/04/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.04.2013 prot. 4965, con la quale la Dusty s.r.l. dichiara che, a decorrere dal 14 giugno 2013, cesseranno definitivamente le prestazioni da parte della suddetta ditta

appaltatrice in tutti i cantieri dell'ATO ME2.

DATO ATTO che si ritiene necessario supportare l'attività dell'ufficio tecnico che dovrà redigere il Piano di Intervento mediante personale qualificato a supporto con specifica competenza in materia economico-finanziara per l'esatta valutazione del servizio da mettere a gara.

RITENUTO, quindi, in questa fase preliminare predisporre ed approvare un protocollo d'intesa concordato tra i comuni di Rometta e Spadafora che preveda l'affidamento ad un team di professionisti esterni l'incarico per la redazione di tutta la documentazione necessaria per trasmettere dalla Regione Siciliana il Piano di intervento con la documentazione prevista dalla citata circolare, relativo all'ARO intercomunale Rometta-Spadafora.

CONCORDANO

1. di manifestare l'intenzione dei Comuni di Rometta e Spadafora si costituire un'ARO in regime di convenzione, con le modalità consentite dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. e secondo le prescrizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 9/2010 e s.m.i. e dalle Circolari n.1/2013 e 2/2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
2. Di dare atto che il Comune di Rometta assumerà le funzioni di "comune capofila" di cui alla citata Circolare n. 2/2013, che, pertanto, costituirà il soggetto giuridico competente all'affidamento degli incarichi di cui in premessa, a supporto della redazione del Piano di Intervento, nonché per la presentazione dello stesso Piano al competente Assessorato per l'approvazione e per tutti gli adempimenti conseguenti.
3. Di procedere alla redazione di un Piano di Interventi intercomunale, quale presupposto alla costituzione dell'ARO, da presentare al competente Assessorato per l'approvazione.
4. Di avvalersi della collaborazione di un team di esperti e di professionisti del settore, a supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune capofila, con specifica competenza in materia economico-finanziara per l'esatta valutazione del servizio da mettere a gara.
5. Di dare atto che ogni comune contribuirà in questa fase preliminare con una disponibilità finanziaria massima di € 3.500,00 ciascuno, per far fronte a tutte le spese derivanti dalle attività di cui ai precedenti punti.
6. Ciascun comune provvederà ai necessari atti di impegno con proprio atto amministrativo da trasmettere al Comune Capofila.

Letto approvato e sottoscritto.

Comune di Rometta _____

Comune di Spadafora _____

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 11/06/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;

☒ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;

☒ Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/06/2013, come prescritto dall'art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____ ;

☒ E' divenuta esecutiva il 04/06/2013;

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

☒ E' stata trasmessa all'Area Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture il 5/06/2013 per l'esecuzione.

Rometta lì 11/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale